



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



Le Piattaforme di scambio di prodotti petroliferi



D.G.S.A.I.E.

A cura di Paola Barzaghi



LA NORMATIVA PREGRESSA

Articolo 5 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successivo decreto ministeriale attuativo n.17030 del 7 gennaio 2003, con i quali sono stati fissati e definiti i criteri per l'utilizzo delle strutture logistiche del settore petrolifero, al fine di razionalizzare l'uso delle installazioni esistenti e permettere una maggiore apertura del mercato a nuovi soggetti.

Legge n.239/2004, in base alla quale la rilevazione è stata integrata con i dati relativi agli stabilimenti di lavorazione ed alla rete nazionale degli oleodotti.

Circolari ministeriali n °1/2007, n °1/2008, n °1/2009 n °1/2011, n °1 del 2 febbraio 2012 con le quali sono stati forniti i modelli e le istruzioni per la rilevazione.



LA NORMATIVA ATTUALE

Legge 4 aprile 2012, n.35 - Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012)

**Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249
- Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.**



comma 1 art.21 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249

”Costituzione, organizzazione e gestione della piattaforma di mercato per l’incontro tra domanda ed offerta di logistica petrolifera “

Le funzioni [...] relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico [...] e' approvata la **costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato**, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, nella quale rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili a breve, a medio ed a lungo termine con le relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, attraverso modelli standardizzati.



Finalità della norma

- **Fornire uno strumento che agevoli l'incontro tra domanda e offerta di logistica di oli minerali, concentrando le informazioni e i dati**
- **Rendere note le offerte di vendita** di capacità logistiche disponibili nel breve, nel medio e nel lungo periodo unitamente alle relative condizioni tecnico/economiche e consentire le negoziazioni la cui conclusione avviene all'esterno della piattaforma
- **Creare uno strumento di facile utilizzo**
- Rendere più efficaci gli strumenti di flessibilità oggi esistenti
- Minimizzare i costi di transazione
- Incrementare la trasparenza dei prezzi

Vincoli tenuti in considerazione

- compatibilità con l'attuale struttura geografica del settore della logistica
- semplicità di accesso e utilizzo
- sicurezza e trasparenza delle offerte pubblicate

A1

Diapositiva 5

A1

Si propone di sostituire "transazioni" con "offerte pubblicate", posto che sulla P-LOGISTICA non sarà data evidenza delle transazioni che avvengono al di fuori della piattaforma stessa.

Autore; 11/09/2017



comma 1 art.22 del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249)

Costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda ed offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione

Al fine di favorire la concorrenza nell'offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione il Ministero dello sviluppo economico [...] emana un decreto per la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza, presso il GME, per l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in A2 coordinamento con la piattaforma di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente decreto.

Diapositiva 6

A2

Si propone di eliminare l'inciso evidenziato in blu.

Sebbene conforme al dettato normativo, si suggerisce di eliminare tale inciso posto che dal punto di vista attuativo le due piattaforme, quella della logistica e quella oil, al momento, non sono definite "in coordinamento" tra loro.

Autore; 11/09/2017



Finalità della norma

- Fornire uno strumento che agevoli l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione
- Favorire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato
- Migliorare le condizioni di approvvigionamento degli operatori (condizioni economiche trasparenti e monitorabili)
- Stimolare la concorrenza del settore
- Facilitare lo sviluppo di operatori attivi su base regionale o pluriregionale
- Minimizzare i costi di transazione e di ricerca della controparte e quindi migliorare l'efficienza complessiva del sistema
- Incrementare la trasparenza, anche dei prezzi

Vincoli tenuti in considerazione

- compatibilità con la struttura commerciale del settore dei carburanti
- semplicità di accesso e utilizzo
- sicurezza e trasparenza delle transazioni



Decreto ministeriale n.17371 del 30 maggio 2012

Con il D.M. n.17371 , in attuazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2 del D.lgs 249/2012 in merito all'avvio della piattaforma di mercato presso il Gestore dei mercati energetici S.p.a. (GME), per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, è stato approvato il modello di rilevazione annuale della struttura dei depositi superiori a 3.000 metri cubi.

E' stata avviata la rilevazione annuale presso i soggetti che a qualunque titolo detengono capacità, anche non utilizzata, di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale relativa a depositi di capacità superiore a 3.000 metri cubi, per le seguenti tipologie: titolari di autorizzazione per l'esercizio di **depositi integrati** , titolari di autorizzazione per l'esercizio di **depositi di servizio conto terzi e** titolari di autorizzazione per l'esercizio di **depositi satellite di raffineria**.



Decreto ministeriale n.16618 del 9 agosto 2013

Con il D.M. n.16618 è stata costituita presso il Gestore dei Mercati energetici S.p.A. (GME) la piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera. La piattaforma opera in condizioni di **neutralità, trasparenza e concorrenza** con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento **ove rendere note e negoziare le capacità logistiche disponibili nel breve, nel medio e nel lungo periodo unitamente alle relative condizioni economiche e tenendo conto dei relativi vincoli funzionali, anche attraverso l'utilizzo di modelli standardizzati.**

La piattaforma opera con un ruolo di neutralità rispetto ai soggetti che domandano o offrono capacità logistica in piena trasparenza.

Al fine di facilitare l'incontro tra domanda ed offerta, sono previsti modelli standardizzati attraverso i quali i titolari o locatari dei depositi che si avvalgono della piattaforma dovranno rendere note e negoziare le condizioni tecniche ed economiche dei servizi disponibili.

Le capacità logistiche che devono essere rese note e che possono essere negoziate attraverso la piattaforma sono quelle destinate allo stoccaggio o al transito di benzine, gasoli, biocarburanti e jet fuel del tipo cherosene.



Decreto ministeriale n.16617 del 9 agosto 2013

A2

Con il D.M. n.16617 sono stati definiti i principi per la costituzione, presso il Gestore dei Mercati energetici S.p.A. (GME), della Piattaforma di mercato per **l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.**

La Piattaforma opera in condizioni di neutralità, trasparenza e concorrenza con la finalità di mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati uno strumento ove possa essere pubblicizzata e negoziata la domanda e l'offerta di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione, anche in coordinamento con la piattaforma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.249/2012. A1

I prodotti petroliferi liquidi per autotrazione che possono essere negoziati attraverso la Piattaforma sono **le benzine, i gasoli, i biocarburanti, e il GPL.**

Diapositiva 10

- A1** Si propone di eliminare l'inciso evidenziato in blu.
Sebbene conforme al dettato normativo, si suggerisce di eliminare tale inciso posto che dal punto di vista attuativo le due piattaforme, quella della logistica e quella oil, al momento, non sono definite "in coordinamento" tra loro.
Autore; 11/09/2017
- A2** Si propone di sostituire "è costituita" con la formulazione proposta in verde. in considerazione del fatto che la P-OIL non è stata ancora costituita.
Autore; 11/09/2017



Decreto Ministeriale 5 luglio 2017, n.17433
Approvazione del Regolamento di funzionamento della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 5 luglio 2017, n.17433 con il quale, in attuazione dell'art.21, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 2012 n. 249, è stato approvato il **Regolamento di funzionamento della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera.**

La Piattaforma di logistica è formulata come una **bacheca di esposizione**, finalizzata a mettere in contatto gli operatori che intendono offrire i servizi di logistica petrolifera con quelli interessati ad approvvigionarsi di tali servizi.





Campo di Applicazione della P-Logistica e della rilevazione dati capacità mensile ^{A3}

Soggetti obbligati all'invio dei dati sulla capacità mensile, articolo 2 del D.M. 5 luglio 2017, n.17433 :

- tutti i titolari di depositi di stoccaggio di oli minerali situati sul territorio nazionale di capacità superiore a 3.000 metri cubi (poco più di **100 depositi**)



^{A9}

- dati sulla **capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali**, anche non utilizzata o utilizzata per uso proprio, impegnata in base a contratti sottoscritti e sulla capacità disponibile per uso terzi.
- **periodo transitorio** nel quale sperimentare l'efficacia dei modelli di rilevazione mensile

^{A4}

Diapositiva 12

A3 Si propone di riferirsi al solo campo di applicazione del "rilevazione dati capacità mensile", onde evitare di ingenerare dubbi sul fatto che la rilevazione mensile debba avvenire nell'ambito della P-Logistica.
Infatti, come chiarito per le vie brevi, quando il MISE adotterà la Circolare con la quale definirà le modalità e le tempistiche di rilevazione dei dati mensili della capacità, verrà specificato che tali dati verranno raccolti attraverso la PDC-OIL, ovvero la piattaforma del GME che già oggi assolve alla finalità di raccolta dei dati della capacità annuale.

Autore; 11/09/2017

A4 Si suggerisce di specificare la cadenza della rilevazione

Autore; 11/09/2017

A9 Si propone di spostare la presente slide e la successiva alla fine della presentazione, per evitare che gli operatori possano erroneamente pensare che la rilevazione mensile dei dati della capacità avverrà nell'ambito della P-logistica (la rilevazione mensile avverrà sulla PDC-oil). La rilevazione dei dati è infatti qui trattata in quanto oggetto del medesimo decreto, che peraltro rinvia a una futura circolare ministeriale l'adozione delle modalità stesse di rilevazione dei dati mensili.

Autore; 11/09/2017



PERIODO TRANSITORIO DI SPERIMENTAZIONE

Con **circolare** del Ministero dello Sviluppo Economico saranno definite le indicazioni necessarie per la compilazione del modello di rilevazione mensile, i cui dati dovranno essere comunicati mediante la Piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali (PDC-OIL) .

Al termine del **periodo transitorio** di sperimentazione, determinato con decreto del MiSE, verrà approvato il modello definitivo di comunicazione dei dati sulla capacità mensile.

Nel corso della durata del periodo transitorio di sperimentazione **non verranno applicate** le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 249/12 (**sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1 a metro cubo della capacità disponibile non comunicata**) . A6

Nel periodo transitorio di sperimentazione non è previsto alcun onere a carico dei soggetti che si avvalgono della piattaforma.

Diapositiva 13

A6

Si suggerisce di eliminare tale passaggio dalla presente slide, al fine di evitare fraintendimenti tra rilevazione mensile dei dati della capacità e piattaforma logistica. E' solo con riferimento a tale piattaforma che il Decreto stabilisce la mancata applicazione di oneri a carico dei soggetti partecipanti.

Autore; 11/09/2017



CARATTERISTICHE DELLA PIATTAFORMA DI LOGISTICA PETROLIFERA

Costruita come ***bacheca di esposizione*** per favorire l'incontro delle offerte di acquisto e **A7** vendita.

Previsione di una serie di **informazioni minime** da inserire negli annunci di offerta di servizio:

- tipologia di olio minerale;
- quantità oggetto del servizio e la durata dello stesso;
- Localizzazione;
- prezzo unitario del servizio;
- tipologia del servizio (transito, stoccaggio).

Previsione di una serie di requisiti per essere ammessi e partecipare alla P-Logistica sia in veste di acquirente che nel ruolo di offerente dei servizi.

Diapositiva 14

A7

Si propone di sostituire " per consentire l'abbinamento automatico" con "per favorire l'incontro" , posto che sulla P-logistica non avviene un vero e proprio abbinamento, bensì un contatto/interesse a negoziare. Di fatto, il contratto tra proponente e colui che ha manifestato interesse potrebbe non concludersi mai!

Autore; 11/09/2017



Richiesta di ammissione alla Piattaforma


possano richiedere l'ammissione alla piattaforma i soggetti dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi, o che dispongano di dipendenti o ausiliari dotati di tale professionalità e competenza.





Soggetti non ammessi alla Piattaforma

- coloro che siano stati condannati con sentenza irrevocabile;
- coloro che non risultino iscritti al Registro delle Imprese ovvero che non risultino in possesso del codice Repertorio Economico Amministrativo assegnato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ;
- coloro che siano stati esclusi dalla P-Logistica, a seguito dell'applicazione della misura disciplinare dell'esclusione per mancato pagamento dei corrispettivi di partecipazione,





Modalità di funzionamento della bacheca di esposizione.

- **manifestazione d'interesse rispetto ad un annuncio di vendita:** la piattaforma rende noto all'operatore proponente l'annuncio i dati relativi all'operatore che ha manifestato interesse. **A8**
- **offerente valuta potenziale controparte contrattuale,** prima di scegliere se accettare o meno la manifestazione di interesse e, conseguentemente, di mettersi in contatto con la controparte.
- **offerente accetta controparte:** la piattaforma invia alla controparte i dati relativi all'operatore proponente.
- **offerente rifiuta controparte:** la piattaforma invia alla controparte una comunicazione contenente la notifica di tale rifiuto, mantenendo l'anonimato dell'operatore proponente che ha opposto il rifiuto.

Diapositiva 17

A8

Si suggerisce di eliminare tale slide in quanto oggetto della presentazione che andrà a fare il GME sul funzionamento della Piattaforma P-logistica.

Autore; 11/09/2017



Riservatezza delle informazioni

gli operatori partecipanti hanno l'obbligo di mantenere riservati e confidenziali tutti i dati e le informazioni riguardanti le potenziali controparti negoziali di cui vengono a conoscenza, tramite la piattaforma, a seguito della ricezione e/o dell'accettazione di una o più manifestazioni di interesse.





Conclusione del contratto

La conclusione del contratto tra l'operatore proponente l'annuncio e l'operatore interessato al medesimo annuncio avrà luogo al di fuori della piattaforma.

Né l'annuncio, né la manifestazione d'interesse costituiranno un impegno a negoziare ovvero a concludere contratti tra gli operatori coinvolti, ma resta di fondamentale importanza poter garantire che la ricerca e la selezione della potenziale controparte sia avvenuta in un **luogo virtuale in grado di offrire un servizio di confrontabilità, senza perdere in termini di affidabilità.**





Fase attuale

Dal **4 al 19 settembre** è stato possibile svolgere delle prove in bianco per verificare l'accessibilità e le modalità di svolgimento delle transazioni sulla Piattaforma di Logistica.

Dal **25 settembre 2017** ha acquistato efficacia il Regolamento della piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali, approvato con il decreto ministeriale 5 luglio 2017, n. 17433.

Il periodo transitorio di sperimentazione della P-LOGISTICA decorrerà a partire dal giorno **25 ottobre 2017**.

